



REDDITO DI LIBERTA' PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E IN CONDIZIONI DI POVERTA' ECONOMICA E VULNERABILITA'

Soggetti beneficiari e finalità.

E' riconosciuto ed erogato dall'INPS un sussidio economico, denominato "Reddito di libertà", stabilito nella misura massima di **€ 530 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità**.

Destinatarie del contributo sono le **donne, vittime di violenza e in condizioni di povertà economica e vulnerabilità**, sole o con figli minori a carico, che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza e sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali locali.

Attenzione: requisito necessario è risiedere nel territorio italiano, essere cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (ai fini del beneficio sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo *status* di rifugiate politiche o lo *status* di protezione sussidiaria ex art. 27 D.lgs. 19/11/2007 n. 251).

Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare alle beneficiarie:

- l'autonomia abitativa;
- la riacquisizione dell'autonomia personale a seguito di episodi di violenza;
- il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

Attenzione: il sostegno è cumulabile con altri sussidi economici anche di diversa natura (ad esempio, Rem, NASpl, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.) ad eccezione del contributo di libertà erogato dalla Regione Lazio limitatamente alle donne residenti nel Lazio.

Modalità di compilazione e presentazione della domanda.

Il reddito è riconosciuto ed erogato dall'INPS, al quale va presentata la domanda da parte delle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, sulla base del modello di autodichiarazione predisposto dall'INPS, di seguito allegato, **per il tramite dello sportello comunale del Comune di residenza**.

Documenti necessari

- Documento di identità della richiedente il beneficio, ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.
- Dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione in cui la richiedente è inserita che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso.
- Attestazione dello stato di bisogno legato alla condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, resa dal servizio sociale di riferimento territoriale che si occupa della richiedente il beneficio.



Termine per la presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno e l'erogazione avviene entro il limite di risorse assegnate a ciascuna regione, o integrate dalla regione con risorse proprie, in base all'ordine di ricezione delle domande stesse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Attenzione: si segnala che ai fini della prenotazione degli importi della prestazione si tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante il servizio *online*.

Le domande non accolte per insufficienza di budget potranno essere accolte in seguito, entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione, nei limiti delle ulteriori risorse disponibili.

Decorso tale termine tali domande decadono in via definitiva, ferma restando la possibilità per l'interessata di presentare una nuova domanda nel caso sussistano ancora i requisiti per ottenere il beneficio.

Le persone che hanno presentato la richiesta ricevono conferma tramite mail o sms (a seconda del recapito fornito al momento della domanda). È comunque consigliabile verificare presso il Comune la situazione specifica della propria Regione.

Attenzione: Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione. La misura non può essere erogata se la richiedente ha già beneficiato della stessa prestazione.

Infatti il Reddito di Libertà viene riconosciuto **per un massimo di 12 mesi** e non può essere richiesto **una seconda volta** da chi ne ha già beneficiato. È invece possibile **ripresentare la domanda l'anno successivo** nel caso in cui quella precedente non sia stata accolta per esaurimento dei fondi disponibili

Link di riferimento per il modello di domanda

La domanda per accedere al Reddito di Libertà per l'annualità in corso deve essere presentata **utilizzando il modulo "SR208"**, denominato "Domanda Reddito di Libertà".

Al link <https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584>

è riportato il modello di domanda (il modello è allegato al messaggio INPS n. 4132 del 24/11/2021) da presentare a:

- sportello comunale del Comune di residenza dell'istante.

Ulteriori informazioni utili

Il contributo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 601/1973 in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

L'INPS è addetto al controllo ed alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti per ottenere il beneficio che, anche una volta concesso, può essere revocato qualora essi venissero a mancare (es. abbandono del percorso antiviolenza da parte della donna).

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281>
- Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 19, comma 3
<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/06248l.htm>
- art. 105 *bis* D.L. 34 del 17/5/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 28
<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751}&codiceOrdinamento=200010500000200&articolo=Articolo%20105%20bis>
- D.P.C.M. 17 dicembre 2020, art. 3 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/20/21A04402/sg>
- Circolare INPS n. 166 dell'8 novembre 2021
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20166%20del%2008-11-2021.htm>
- Messaggio INPS n. 4132 del 24 novembre 2021 per le modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo e l'allegato modello di domanda
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13606>
- Messaggio INPS n. 1053 del 7 marzo 2022
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13744>
- Messaggio INPS n. 2453 del 16 giugno 2022
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202453%20del%2016-06-2022.htm>
- Messaggio INPS n. 3363 del 13 settembre 2022
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13931>
[Messaggio INPS n. 3363 del 13.9.2022.pdf](#)
 - Decreto Presidenza del Consiglio Dipartimento per le Pari Opportunità del 2 dicembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie genarle n. 52 del 4 marzo 2025.
 - Circolare INPS n. 54 del 05/03/2025
 - Decreto 17/09/2025 Riparto delle risorse in attuazione dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativo al «Reddito di libertà' per le donne vittime di violenza» (GU Serie Generale n.289 del 13-12-2025).
 - Legge 30/12/2025 n. 199 “Legge di bilancio 2026” all’art. 1 comma 299 ha incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Modello di domanda in formato pdf



[Modello di domanda.pdf](#)

(aggiornata al 15/02/2026 MXC)